

Disposizioni Anticipate di Trattamento: dodici cose che i notai devono sapere

LE DOMANDE ...

... E LE RISPOSTE

Cosa sono le DAT?

Le **Disposizioni Anticipate di Trattamento** servono alle persone per esprimere – in previsione della propria sopravvenuta incapacità di autodeterminarsi – la decisione di sottoporsi o meno a determinati trattamenti.

La norma sulle DAT non permette l'eutanasia e non riguarda il c.d. "suicidio assistito".

Nello stesso documento, oltre alle DAT, si possono inserire indicazioni circa la donazione di organi, l'uso del corpo a fini di ricerca scientifica, la cremazione.

Chi può esprimere le Disposizioni Anticipate di Trattamento?

Occorre essere **maggiorenni e pienamente capaci** di intendere e di volere.

Le DAT devono infatti essere il **frutto di scelte individuali** relative a vicende personali molto delicate e **dipendono dalle informazioni che ciascuno ha acquisito**. Esistono e sono facilmente reperibili modelli standard di DAT, ma è consigliabile redigere un **atto "su misura" con la consulenza del medico e del notaio**.

Si tratta di un atto personalissimo, quindi non può essere compiuto mediante un procuratore.

Per le persone sottoposte ad Amministrazione di Sostegno, la situazione deve essere valutata caso per caso in base alle loro eventuali infermità e al contenuto del provvedimento di nomina dell'amministratore di sostegno.

Ci sono particolari condizioni perché le DAT siano valide?

Prima di esprimere le DAT, occorre che il dichiarante si sia **confrontato con il medico**. Infatti, chi le esprime deve essere **a conoscenza dei benefici e dei rischi delle analisi e delle cure, sulle possibili alternative e sulle conseguenze del rifiuto ("consenso informato anticipato")**.

Il notaio deve preoccuparsi che il dichiarante abbia ricevuto informazioni dal medico, non deve valutare nel merito le informazioni stesse.

La legge non prescrive in che modo dare atto della preventiva acquisizione delle informazioni da parte del dichiarante. E' opportuno (ma non obbligatorio) farne menzione nell'atto, indicando il nominativo del medico consultato, come pure allegare la documentazione medica che attesti l'avvenuta consultazione, ove sia stata rilasciata. Allo stesso modo, è opportuno (ma non obbligatorio) chiedere al dichiarante se intenda esprimere le DAT per il caso in cui la propria incapacità di autodeterminarsi sia dovuta a specifiche cause e patologie o in qualsiasi ipotesi di sopravvenuta incapacità; e redigere l'atto di conseguenza.

<p>In che forma si possono esprimere le DAT? La forma incide sugli effetti?</p>	<p>Le DAT si possono esprimere davanti ad un notaio mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. Gli effetti sono identici, come pure i controlli ai quali il notaio è tenuto. Nel caso di redazione per atto pubblico, l'assistenza di testimoni non è dovuta.</p>
<p>Chi è il fiduciario? Come si procede alla sua nomina? E' revocabile?</p>	<p>Il fiduciario è la persona scelta dal dichiarante per proseguire la relazione con il medico quando il dichiarante stesso ha perso la capacità di autodeterminarsi. Anche il fiduciario deve essere maggiorenne e capace di intendere e di volere. La scelta si basa su un rapporto di fiducia e di condivisione, quindi si ritiene che il fiduciario possa essere solo una persona fisica. La nomina del fiduciario è facoltativa: può essere fatta nello stesso documento che contiene la DAT o anche con un atto separato, in una delle stesse forme consentite per la DAT. Gli effetti della nomina di un fiduciario sono subordinati alla sua accettazione e vengono meno in caso di revoca del disponente, rinuncia o morte o incapacità sopravvenuta del fiduciario. Si può nominare un fiduciario successivo per il caso in cui la nomina del primo perda i suoi effetti. E' bene che ogni atto successivo alla DAT collegato a questa (nomina e revoca del fiduciario, sua accettazione o rinuncia) contenga <i>per relationem</i> i riferimenti alla DAT stessa. Può essere opportuno riprodurre la DAT o allegare copia della DAT e/o e dei documenti precedenti già collegati ad essa. Qualora al notaio pervenga un'accettazione in forma privata semplice, è utile redigere un atto di deposito allegandovela insieme a copia autentica della DAT.</p>
<p>Per quanto tempo le DAT producono i loro effetti?</p>	<p>La legge non prevede limiti di durata. E' opportuno chiedere al dichiarante se intenda fissare un termine di efficacia, precisando se il termine sia tacitamente prorogato (e per quanto tempo) o se la proroga debba essere espressa. Se fissato, alla scadenza del termine le DAT possono essere rinnovate lasciandole invariate o modificandole. E' anche possibile non esprimere più alcuna DAT. Si può prevedere che la DAT sia applicata solo dopo la scadenza di un termine dalla perdita della capacità di autodeterminarsi; o che un trattamento sia somministrato solo per un certo periodo di tempo e che sia interrotto qualora non produca effetti positivi.</p>
<p>E' possibile revocare o modificare le DAT?</p>	<p>Sì, le DAT possono sempre essere revocate o modificate, anche prima della scadenza del termine di efficacia eventualmente fissato. E' bene che il notaio che riceve o autentica la revoca della DAT, o la revoca del fiduciario, o la rinuncia di quest'ultimo ne dia notizia al notaio che ha redatto o autentica la DAT, in modo che quest'ultimo possa eseguire l'annotazione ai sensi dell'art. 59 Legge Notarile.</p>
<p>Il contenuto delle DAT è sempre vincolante per il medico?</p>	<p>La legge non prevede l'obiezione di coscienza del medico che deve applicarle. Egli può disattenderle in tutto o in parte, solo con l'accordo del fiduciario, se non corrispondono alle condizioni cliniche del paziente, o se le sue condizioni possono concretamente migliorare grazie a terapie sopravvenute che non si conoscevano al tempo della dichiarazione. E' opportuno che il notaio informi il dichiarante circa i suddetti casi in cui la legge consente di disattendere le DAT.</p>

Dove vengono conservate le DAT?
Esiste un registro che tutti possano consultare?

La legge 219/2017 prevede solo registri regionali: se la persona è ricoverata in una regione diversa da quella in cui vive, rischia che le sue DAT non siano conosciute.

La Legge di Bilancio 2018 stanziava risorse per la creazione di un registro nazionale: il Notariato italiano ha dato la disponibilità a crearlo, garantendone la consultazione da parte di tutte le strutture sanitarie italiane. E' opportuno farsi autorizzare dal dichiarante a inviare una copia della DAT al futuro registro nazionale.

I registri comunali già esistenti hanno solo una funzione di conservazione: non sono disciplinati dalla legge ma da provvedimenti adottati da ogni Comune. Spetta ai parenti o al fiduciario del dichiarante segnalare ai medici l'esistenza delle DAT.

Quando è entrata in vigore la nuova legge sulle DAT?
Cosa succede di quelle già redatte prima di questa data?

La legge 219/2017 è entrata in vigore il **31 gennaio 2018**.

Le DAT anteriori a quella data conservano i loro effetti se il dichiarante le ha espresse dopo avere acquisito adeguate informazioni interloquendo con il suo medico **e se ha depositato il documento** (e non solo la notizia della sua esistenza, come prevedevano molti registri locali) **presso il Comune di residenza o presso un notaio.**

Se il documento originale è nelle mani del dichiarante o del fiduciario, dovrà essere depositato o riscritto. E' sempre consigliabile controllare che le DAT già espresse rispettino i requisiti della legge 219.

E' possibile avere una copia conforme all'originale?

Il notaio conserva gli originali delle DAT redatte o autenticate da lui, e ne rilascia copie conformi all'originale. La conservazione dell'originale è obbligatoria solo nel caso dell'atto pubblico, ma è opportuno consigliarla al dichiarante anche nel caso di scrittura privata autenticata, assicurando che essa sia sempre reperibile.

Le DAT determinano il pagamento di imposte?

In qualsiasi forma siano espresse, le DAT **non sono sottoposte a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate.**

E sono esenti da qualsiasi tributo, imposta, diritto o tassa.